

Modalità di erogazione dell'indennizzo TRENORD

V COMMISSIONE

Milano - 18 aprile 2024



Regione
Lombardia

INDENNIZZO PER TITOLARI DI ABBONAMENTO DELIBERA ART 106/2018

Dal 2019 è in vigore l'applicazione dell'**Indennizzo abbonamento per ritardi** per tutelare i possessori di abbonamenti mensili e annuali ferroviari e di quelli integrati in caso di ritardi o cancellazioni di corse, come stabilito dall'**Autorità di Regolazione dei Trasporti (Delibera ART 106/2018)** in coerenza con il **Reg. UE 2021/782**.

Ai titolari di abbonamento mensile o annuale è riconosciuto un indennizzo del **10%** per ciascun mese in cui, per la tratta indicata sul titolo di viaggio, un numero di treni pari o superiore al 10% di quelli programmati subisca un ritardo superiore a **15 minuti** o venga soppresso.

INDENNIZZO PER TITOLARI DI ABBONAMENTO NOVITÀ REGIONE LOMBARDIA

Regione Lombardia con D.G.R. 2116 del 25/03/2024 ha **incrementato la quota dell'indennizzo dal 10% al 30% del valore** sia per l'abbonamento ferroviario mensile sia per quello annuale (pari a 1/12 del 30% del prezzo dell'abbonamento per i mesi in cui è stata superata la soglia).

Per gli abbonamenti integrati (TrenoCittà, IVOL, IVOP e STIBM) il valore dell'indennizzo allo stato attuale è pari al 10% della quota della tariffa ferroviaria.

Si precisa che **il 10% dell'indennizzo è rimasto a carico di Trenord mentre il 20% aggiuntivo è a carico di Regione Lombardia.**

INDENNIZZO PER TITOLARI DI ABBONAMENTO CONFRONTO CON ALTRE REGIONI

Da un confronto con le altre regioni emerge che **Regione Lombardia è l'unica ad aver innalzato la quota dell'indennizzo al 30%**, sia per gli abbonamenti mensili che per quelli annuali.

**TUTTE LE REGIONI ITALIANE RICONOSCONO UN INDENNIZZO PARI AL 10%,
COME DA DELIBERA ART 106/2018.**

Uniche eccezioni:

- **Veneto** (limitatamente al servizio gestito dall'impresa Sistemi Territoriali SpA): si applica una percentuale del 15% per abbonamenti mensili e annuali. Per le linee gestite da Trenitalia si applica la quota del 10% indicata dalla Delibera ART.
- **Liguria** e **Toscana**: indennità da ritardo pari al 15-20% dell'abbonamento a tariffa regionale, mentre per altre tariffe si applica il 10% previsto dalla Delibera ART.

INDENNIZZO PER TITOLARI DI ABBONAMENTO IPOTESI DI MIGLIORAMENTO

- **Modalità di richiesta:** previsto lo sviluppo di procedure digitali semplificate e accessibili da parte del cliente per la fase di richiesta, di controllo dell'effettivo diritto all'indennizzo e per la successiva erogazione.
- **Modalità di erogazione:** previsto, entro fine anno, il riaccredito dell'importo spettante attraverso il medesimo canale utilizzato per l'acquisto (es. carta di credito).
- **Titoli integrati:** previsto il monitoraggio per valutare eventuali misure migliorative.
- **Altre misure:** possibili modifiche atte a favorire l'utenza.

REGIONE LOMBARDIA E DELIBERA ART 106/2018 DAL BONUS ALL'INDENNIZZO


La formula del bonus così come definita da Regione Lombardia per il precedente Contratto di Servizio è stata mantenuta fino al termine del periodo di validità del Contratto che ne prevedeva l'erogazione.

- **Il bonus** era un ristoro attuato autonomamente da **Regione Lombardia** e **non è più previsto dalla Delibera ART 106/2018**.
- **Il bonus veniva riconosciuto indistintamente** a tutti gli abbonati di una tratta, anche a coloro che non avevano subito disservizi nel mese considerato. Si trattava appunto di un **bonus distribuito a pioggia**.

REGIONE LOMBARDIA E DELIBERA ART 106/2018 DAL BONUS ALL'INDENNIZZO

- Il bonus era erogato sugli abbonamenti mensili e annuali ferroviari e TrenoCittà (limitatamente alla quota ferroviaria) con uno sconto (-30%) a **tutti** coloro che avevano acquistato un abbonamento.
- **L'indennizzo**, secondo la Delibera ART, è riconosciuto **solo al viaggiatore che abbia effettivamente subito disservizi**.
- **L'indennizzo** viene erogato su richiesta dell'abbonato che abbia effettivamente posseduto un abbonamento nel **mese in cui si sono verificati i disservizi**.

Il trasporto ferroviario in Lombardia: i numeri di TRENORD



➤	750.000	Clienti al giorno
	1M	Obiettivo 2033
	2.244	Treni feriali programmati
	202	Bus (+102 per interruzioni a BG e MN)
	42,3	Milioni Treni-Km
	50,5	Obiettivo 2033
	40	Direttrici
	15	Linee Suburbane
	6	Linee nel Passante
	330	Convogli per il servizio quotidiano
	4	Altre Regioni servite: Piemonte, Emilia, Veneto e Ticino (CH)
	2.070	Km di rete (1.740 RFI + 330 FN)
	476	Stazioni raggiunte (356 RFI + 120 FN)
	4.720	Personale (al 31/12/2023)
	>800	Milioni € di fatturato
	6	Depositi (Milano Firenze, Novate Milanese, Lecco, Cremona, Iseo, Camnago)

Il trasporto ferroviario: regioni a confronto


Lombardia: 2.244 treni (750mila passeggeri/giorno)

- **Lazio: 961 (286mila passeggeri)***
- **Piemonte: 776 (158mila)***
- **Emilia Romagna: 859** (149mila)*****
- **Veneto: 667 (165mila)***

**Dati Trenitalia 2024*

***Dati Trenitalia Tper 2024*

****Dati Trenitalia Tper 2019*



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Nuovo contratto di servizio Trenord 2023-2033
Parere motivato ex articolo 21-bis della legge n. 287/90

V COMMISSIONE

Milano - 18 aprile 2024



Regione
Lombardia

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Parere motivato ex articolo 21-bis della legge n. 287/90

- L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il 30 gennaio 2024, ha espresso un parere, sulla **DGR del 27 novembre 2023**, relativa all'**Affidamento a Trenord s.r.l. del contratto di servizio relativo alla gestione dei servizi ferroviari**.
- Con tale parere l'Autorità non ha rilevato violazioni della concorrenza nell'affidamento a Trenord del contratto di servizio ma ha svolto alcune **considerazioni solo in merito all'affidamento**, alla stessa Trenord, anche dei **servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale**.
- L'Autorità con il suo parere non ha ritenuto sufficiente la previsione generica in merito all'intenzione di Regione Lombardia di scorporare l'affidamento di questi servizi aggiuntivi e di riprogrammarli nell'ambito dei nuovi affidamenti dei servizi automobilistici attribuiti alla competenza delle Agenzie Territoriali del TPL.

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Esiti finali del parere motivato

- Regione Lombardia con **deliberazione della Giunta Regionale del 25 marzo 2024** ha disposto di procedere all'**affidamento dei servizi automobilistici integrativi del servizio ferroviario a carattere continuativo mediante procedura a evidenza pubblica, da bandirsi entro il 30 giugno 2025, con previsione di aggiudicazione entro il primo semestre del 2026 e avvio dei servizi dal 1° gennaio 2027 e con durata fino alla scadenza del vigente Contratto di Servizio con Trenord S.r.l.**
- L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 10 aprile 2024, ha preso atto della comunicazione e dalla documentazione trasmessa da Regione Lombardia il 27 marzo 2024, **«ha ritenuto che il contenuto della deliberazione della Giunta Regionale del 25 marzo 2024 sia idoneo a far venire meno i presupposti per un'eventuale impugnazione dinanzi al giudice amministrativo del provvedimento contestato con il predetto parere motivato.»**